

All' Ufficio di Gabinetto del Ministro
Al Segretariato Generale
Alle Direzioni Generali
All'OIV
Alle OO.SS.
Alla RSU
(tramite posta elettronica)

Oggetto: Organizzazione del lavoro in presenza ed in modalità agile dal 1 aprile 2022

In considerazione dell'imminente scadenza degli accordi individuali di lavoro agile, stabilita per il giorno 31 marzo 2022, e tenuto conto della corrispondente cessazione dello stato di emergenza, con il conseguente rientro in presenza di tutto il personale, si rende necessario disciplinare anche l'organizzazione del lavoro agile a decorrere dal 1 aprile 2022.

Al riguardo, questo Ministero, nelle more della regolazione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da individuarsi nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione, si trova nella condizione di necessità di introdurre una disciplina transitoria del lavoro agile per fronteggiare la straordinaria situazione logistica delle tre sedi, caratterizzata dall'attuale indisponibilità di spazi idonei a collocare tutti i dipendenti.

Al momento, infatti, l'Amministrazione sta portando a termine il lungo processo di riorganizzazione conseguente all'adozione del DPCM del 24 giugno 2021, n. 140 che, con l'istituzione di due nuove Direzioni generali, cui si è aggiunta la Struttura di missione per la realizzazione del PNRR, comporta, tra l'altro, la complessiva riassegnazione degli spazi disponibili negli immobili attualmente sede degli uffici, con relativo spostamento di arredi e materiali d'uso. Tale fase si interseca con l'imminente trasloco di alcune direzioni generali dal complesso immobiliare di via Fornovo allo stabile di via San Nicola da Tolentino, a seguito di una mirata operazione di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, intrapresa negli ultimi anni e ora giunta al termine. Completa il quadro dell'odierna, problematica, situazione logistica, la presenza nello stabile di via Flavia di un cantiere che sta portando a conclusione i lavori di manutenzione straordinaria e di ripristino di tutti gli impianti - dopo l'incendio del 12 giugno 2020

che ha reso totalmente inagibile tutto il quinto piano del palazzo - non compatibili con la presenza a pieno regime del personale.

A fronte, quindi, della oggettiva impossibilità per il Ministero di assicurare a tutto il personale, per i prossimi tre mesi, uffici idonei e adeguati, si rende indispensabile adottare ogni iniziativa organizzativa utile ad assicurare in ogni caso la continuità dell'azione amministrativa e mantenere la qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese.

Tra gli ipotetici strumenti idonei a garantire il predetto risultato, questa Amministrazione può certamente continuare ad adottare la modalità agile del lavoro che, durante il lungo e delicatissimo periodo di emergenza pandemica, ha dato ampia prova di costituire una soluzione efficace ed efficiente all'impossibilità di effettuare la prestazione lavorativa in presenza.

L'adozione da parte di questo Ministero, per il periodo strettamente necessario a superare le predette condizioni ostative, ovvero sino al 30 giugno p.v., di un regime transitorio di lavoro agile, nel rispetto delle condizioni ex art. 1, c. 3, del DM dell'8 ottobre 2021 del Ministro per la Pubblica Amministrazione – in particolare, la piena rispondenza della strumentazione informatica fornita ai dipendenti, che consente l'accesso alle applicazioni ed alle banche dati dell'amministrazione e garantisce la sicurezza dei dati dell'amministrazione - consentirebbe di trarre ulteriore beneficio e mettere a frutto, senza nuovi costi emergenti, l'innovazione amministrativa, organizzativa e tecnologica ed il cospicuo investimento in strumentazione informatica e formazione del personale degli ultimi due anni.

Alla luce di ciò, per il periodo dal 1 aprile 2022 al 30 giugno 2022, i dipendenti che ne faranno domanda saranno ammessi allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, per un massimo di due giorni la settimana, previa sottoscrizione di apposito accordo individuale, come da allegati modelli.

Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile al dipendente, ove ne ricorrono i presupposti, è riconosciuto il buono pasto e può fruire, entro le fasce di contattabilità, dei riposi, pause e permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge, nonché degli istituti della flessibilità dell'orario di lavoro, utilizzando i sistemi digitali in uso. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile al dipendente non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili protrazioni dell'orario di lavoro aggiuntive e/o prestazioni straordinarie.

Infine, tenuto conto del criterio della prevalenza della prestazione lavorativa in presenza, stabilito dal DM dell'8 ottobre 2021, e del chiarimento della nota sul lavoro agile del 5 gennaio 2022, a firma congiunta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo cui la prevalenza del lavoro in presenza potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile, ciascun dipendente dovrà raggiungere la prevalenza delle giornate lavorative espletate in presenza entro il 31 dicembre 2022.

Da ultimo, il decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza stabilisce: "I termini previsti dalle disposizioni legislative

di cui all'Allegato B sono prorogati al 30 giugno 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”.

In particolare, nell'allegato B, vengono prorogate al 30 giugno 2022, tra le altre, le disposizioni di cui all'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, concernente la sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. Alla luce di quanto sopra, la sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio è prorogata al 30 giugno 2022, nonostante la cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022. Pertanto, fino al 30 giugno 2022: *“ i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagi, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia da COVID- 19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.”*

In considerazione della novella legislativa, tenuto conto che non sono intervenute disposizioni tese a prorogare le norme poste a specifica tutela dei lavoratori in condizione di fragilità, il personale in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i dipendenti che si trovino in una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita saranno tenuti a svolgere l'attività lavorativa in presenza subordinatamente ad una verificata idoneità da parte del medico competente. Potranno inoltre continuare ad essere esclusi dall'attività in presenza i dipendenti le cui condizioni di “fragilità”, già state accertate con certificazione del medico competente, siano dal medesimo confermate, eventualmente indicando una data di rivedibilità della certificazione.

A parziale modifica di quanto disposto con nota n. 2081 del 11 febbraio 2022, in conformità all'articolo 4 quinquies del decreto legge 1 aprile 2021 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, come, da ultimo, sostituito dall'articolo 8, comma 6, del D.L. 24 marzo 2022 n.24, dal 1 aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022, per l'accesso alle sedi del Ministero da parte dei lavoratori ultracinquantenni è sufficiente il possesso del cd. “green pass base”, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a - bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Grazia Strano